

# COMUNE DI MOLITERNO

*(Provincia di Potenza)  
Piazza Vittorio Veneto n. 1*



*c. a. p. 85047*

*telefono 0975 - 668511 - Fax 0975/668537*

[www.comune.moliterno.pz.it](http://www.comune.moliterno.pz.it)

## **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DI QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

### **CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**

#### **INDICE**

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2) DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE	2
ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE	2
ART. 4) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE	2
ART. 5) CORRISPETTIVO, RENDICONTAZIONI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE	3
ART. 6) CAUZIONE DEFINITIVA	4
ART. 7) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 8) OBBLIGHI DEL COMUNE	5
ART. 9) PERSONALE	6
ART. 10) DIVIETI	6
ART. 11) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 12) CONTROLLI	6
ART. 13) SPESE CONTRATTUALI	7
ART. 14) PENALI - CAUSE RISOLUZIONE	7
ART. 15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
ART. 16) CONTROVERSIE	8
ART. 17) DOMICILIO	8
ART. 18) NORME FINALI	8

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Formano oggetto del presente appalto i procedimenti riguardanti la riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e di quelle derivanti da violazioni amministrative in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati.

La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639 e della normativa vigente in materia.

## **ART. 2 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrata oggetto di recupero e il Regolamento comunale relativo all'applicazione delle sanzioni.

## **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni due decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

## **ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario potrà in riscossione coattiva le somme derivanti da provvedimenti regolarmente notificati dal Comune - e divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili - per gli importi in essi specificati.

Il Concessionario designa un Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara. Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre agli importi già esposti negli atti oggetto di recupero maggiorati degli interessi di mora.

Le spese per la notifica e quelle successive per procedure attivate al fine di recuperare i crediti in sofferenza, saranno poste a carico del debitore applicando, secondo il tipo di procedimento attivato, il tariffario in uso presso gli Ufficiali Giudiziari e/o la tabella allegato A e B del D.M. 21 novembre 2000.

Nel caso non fossero recuperate dal debitore, le medesime spese saranno poste a carico dell'Ente alla chiusura delle pratiche in caso di discarico per inesigibilità.

Le fasi di lavoro concernenti la presente concessione sono identificate come segue:

1. consegna di password e login al responsabile di collegamento fra il Comune ed il Concessionario (individuato e comunicato dal Comune al momento della stipula del contratto) per l'accesso al software di gestione ai fini della visualizzazione dello stato di avanzamento delle pratiche e delle relative riscossioni, anche ai fini del rendiconto mensile;
2. acquisizione periodica da parte del Concessionario degli atti di contestazione o accertamento divenuti definitivi e riferiti ai crediti certi, liquidi ed esigibili che l'Ente vanta nei confronti di terzi. La consegna degli atti di cui sopra, integrata da una lettera di trasmissione in cui saranno riepilogati il numero complessivo degli atti (e dei relativi importi) consegnati, dovrà avvenire mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) contenente i file allegati e la lettera di trasmissione riepilogativa degli atti consegnati. Il Comune trasmetterà i dati degli atti da porre in riscossione secondo i tracciati record 290 CNC.
3. inserimento dei dati nell'apposito database, previa verifica della loro completezza, e stampa degli atti ingiuntivi;
4. procedura di notifica delle ingiunzioni attraverso il servizio postale e/o con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e/o dell'Ufficiale della Riscossione e/o dei messi comunali e/o dei messi notificatori di cui all'art. 1, commi 158159-160 della Legge 27/12/2006, n. 296, entro e non oltre 30 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento del flusso informatico contenente l'elenco nominativo dei debitori;
5. importazione dei pagamenti, contabilizzazione, aggiornamento del database e predisposizione della bozza di rendiconto mensile;
6. in caso di mancato pagamento: attivazione delle altre forme di recupero che comprendono il fermo amministrativo di veicoli iscritti nei pubblici registri, il pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro, l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore (per gli importi di maggiore rilevanza);
7. ove si dovesse svolgere infruttuosamente la procedura di cui al punto precedente o in alternativa alla stessa: attivazione della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare, e successiva vendita anche attraverso l'I.V.G. territorialmente competente;
8. attività costante di call-center a favore del debitore effettuata da personale qualificato;
9. assistenza legale gratuita in caso di contenzioso per qualunque pratica di riscossione affidata.

#### **ART. 5- CORRISPETTIVO, RENDICONTAZIONI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE**

Il Concessionario, per il servizio oggetto del presente capitolato, sarà compensato con riconoscimento di un aggio individuato dalle operazioni di gara (l'aggio si intende oltre Iva).

Il conteggio dell'aggio spettante al Concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito (Tabella allegato A del D.M. 21 novembre 2000).

Per la gestione contabile e la riscossione è attivato un conto corrente, postale o bancario, intestato al Comune di Moliterno.

Il Comune consegna al referente del Concessionario le credenziali di accesso al suddetto conto corrente per la verifica delle movimentazioni.

Il Concessionario deve trasmettere al Comune, entro la prima decade del mese successivo, il rendiconto mensile, per ogni singola entrata, dei versamenti per la riscossione coattiva delle entrate comunali, con distinta indicazione dell'aggio di competenza. Nel mese di gennaio è trasmesso il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente. L'aggio sarà corrisposto mensilmente dietro presentazione di regolare fattura da inviare al Comune in sede del predetto rendiconto mensile, previa verifica della regolarità contabile e controllo sulla base del rendiconto medesimo. Nel conteggio delle competenze del Concessionario, si terrà conto di quanto segue:

- le sole spese di notifica per gli atti inesitati, derivanti da trasmissione di liste di carico con indirizzi non aggiornati, saranno addebitate dal Concessionario al Comune concedente, in occasione della chiusura del rendiconto mensile;
- nel caso in cui, a seguito di notifica di atto ingiuntivo, si dovesse verificare l'impossibilità a procedere alle successive fasi di riscossione coattiva per riscontrato errore nell'individuazione del debitore o per inesistenza del debitore stesso, al Concessionario dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese di notifica;
- i rimborsi e l'aggio di cui ai capoversi precedenti saranno conteggiati nel rendiconto mensile reso al Comune.

#### **ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del corretto versamento delle somme eventualmente dovute dal Concessionario al Comune e dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. (art. 103 D.Lgs. 50/2016).

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di comunicazione della regolare esecuzione del contratto.

La cauzione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali. Il Comune attiverà, se necessario, il procedimento di escussione, previa contestazione scritta dell'addebito.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Dal giorno delle consegne e, quindi, dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio oggetto del presente capitolato e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali di riferimento.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei propri agenti e commessi. Egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, nonché all'accettazione dei servizi oggetto della presente concessione ed alla loro diligente gestione. Gli Uffici comunali potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Il Concessionario è tenuto, almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione, pena la decadenza della concessione, a produrre una polizza assicurativa RCT valida per tutto il tempo di durata della concessione, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale per qualunque causa dipendente dal contratto assunto, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). In polizza dovrà essere inclusa la clausola di rinuncia da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Moliterno. Inoltre il Comune di Moliterno dovrà essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale. Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Comune di Moliterno sia su supporto cartaceo che su supporto informatico richiesto dal Comune.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Concessionario riceverà periodicamente copia degli atti riguardanti i crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili, completi degli estremi dell'avvenuta notificazione ai debitori, per attivare la procedura di riscossione coattiva. Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici e indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa.

Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto, pena risarcimento allo stesso del danno dovuto

## **ART. 9 - PERSONALE**

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Comune il responsabile del procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio deve essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio mediante autonoma organizzazione d'impresa.

La ditta si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e assistenziale dei propri dipendenti e della Legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

La ditta ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla Legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

La presenza di eventuali rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto, è stata valutata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i. ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi comunque alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero.

La ditta dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai soggetti che fruiscono delle prestazioni oggetto della concessione.

## **ART. 10 - DIVIETI**

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

## **ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo per i servizi di data entry, stampa, imbustamento e postalizzazione, per tutte le altre attività è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare i servizi, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali. È fatto divieto alla Concessionario di cedere il contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi del precedente comma, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si risolverà di diritto.

## **ART. 12 - CONTROLLI**

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti.

L'Amministrazione comunale potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti ed informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà alla applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

### **ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico amministrativa e con modalità elettronica, a cura del Segretario Comunale (art. 32, comma 14, D.Lgs 50/2016).

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria ecc) sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dalla stazione Appaltante è tenuto a:

- comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione richiesta dalla stazione Appaltante;
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma dei diritti di segreteria.

### **ART. 14 - PENALI - CAUSE RISOLUZIONE**

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti che possano arrecare al Comune qualunque tipo di danno, al Concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione.

L'applicazione delle penali relative al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, saranno applicate nelle seguenti misure:

- 1) Per la mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 5, € 100,00 (cento/00), per ogni giorno di ritardo;
- 2) Per irregolarità o mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dichiarati nel progetto tecnico presentato in fase di gara e non attuati, al concessionario possono essere applicate penali da un minimo di €. 50,00= fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

La contestazione dell'addebito viene notificata al concessionario, che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni, decorso il quale il Comune, ricorrendone i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, l'amministrazione procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale caso il Concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Prima del termine naturale del servizio, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale;
- b) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- c) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- d) mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- e) cancellazione dall'Albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 istituito con Decreto Ministero delle Finanze n.289/2000;
- f) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Inoltre, tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni. Inoltre in caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto. I dati acquisiti dall'aggiudicatario non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sia durante il presente contratto che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune di Lagonegro.

#### **ART. 17 - DOMICILIO**

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

#### **ART. 18 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai Regolamenti e Tariffe comunali.